

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	569
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
FODERARO e CAIAZZA: Modifica alla legge 14 maggio 1965, n. 503, relativa alla istituzione dell'ora estiva dal 22 maggio al 24 settembre di ogni anno (3205)	569
PRESIDENTE	569, 571, 572, 573
BOTTA	571
FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	573
GREPPI	571
MAULINI	572
MIOTTI CARLI AMALIA, <i>Relatore</i> ,	569, 573
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	574

La seduta comincia alle 9,45.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Galluzzi Vittorio.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: Modifica alla legge 14 maggio 1965 n. 503, relativa alla istituzione dell'ora estiva dal 22 maggio al 24 settembre di ogni anno (3205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: « Modifica alla legge 14 maggio 1965, n. 503, relativa alla istituzione dell'ora estiva dal 22 maggio al 24 settembre di ogni anno » (3205).

Il Relatore, onorevole Miotti Carli Amalia, ha facoltà di svolgere la relazione.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. La proposta di legge n. 3205, che concerne nuove norme sull'ora estiva, attualmente regolata dalla legge 14 maggio 1965, n. 503, prevede un ampliamento del periodo di validità dell'ora estiva. Secondo la legge attuale, essa è entrata in vigore alle ore 0 del 22 maggio, ed è terminata alle ore 24 del 24 settembre.

In via preliminare si osserva come l'attuale disciplina legislativa sull'ora estiva italiana, fissata per detto periodo 22 maggio-24 settembre, sia in ritardo o in anticipo sull'inizio e sul termine della stessa in molti paesi. Infatti, è noto, per esempio, che l'Inghilterra l'adotta dal 20 marzo al 22 ottobre; il Portogallo dal 3 aprile al 1° ottobre; il Canada dal 24 aprile al 29 ottobre; l'Islanda dal 3 aprile al 22 ottobre; l'Irlanda e le Azzorre dal 3 aprile al 2 ottobre; e l'elenco potrebbe continuare.

Ora, la coincidenza fra il periodo di adozione dell'ora estiva e quello dell'orario ferroviario estivo si è verificata solamente per il corrente anno 1966.

Per gli anni successivi, invece, tale coincidenza verrà a mancare, in quanto le date di inizio dell'orario estivo ferroviario, fissate di volta in volta dalla Conferenza europea degli orari, cadono di norma, rispettivamente, nell'ultima domenica del mese di maggio e nell'ultima domenica del mese di settembre. Agli effetti della programmazione degli orari e del regolare andamento del servizio ferroviario, è opportuno che tale coincidenza si verifichi ogni anno. È perciò necessaria una diversa formulazione della legge, che possa rispondere anche nei prossimi anni alle esigenze del servizio ferroviario, soprattutto internazionale.

D'altronde, l'ampliamento del periodo di validità dell'ora legale estiva è di estrema importanza anche per i traffici aerei, in particolare per la nostra compagnia di bandiera, l'Alitalia.

A tale proposito si osserva che il movimento turistico, su numerose correnti di traffico europeo, raggiunge punte molto elevate durante i mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre. Ho qui una percentuale dell'incremento e del decremento del traffico negli ultimi 5 anni; in genere, nel mese di marzo rispetto all'aprile si raggiunge +32 per cento, mentre nel mese di novembre rispetto all'ottobre si registra una punta massima di decremento di — 35,4 per cento.

Se volessimo poi considerare il traffico corrispondente ai milioni di passeggeri per chilometro trasportati, troveremmo, per esempio, per l'aprile del 1966, 1 miliardo 165 milioni di passeggeri rispetto agli 800 milioni del marzo; nel mese di novembre abbiamo viceversa 717 milioni di passeggeri per chilometro rispetto alla cifra di 1 miliardo 110 milioni di passeggeri trasportati dalle varie linee aeree internazionali nel mese di ottobre.

Questa serie di dati statistici illustra, appunto, le nette variazioni che intervengono nel traffico aereo con aprile e ottobre, e le percentuali rispettivamente di incremento e di decremento in detti mesi.

Naturalmente, essendo tali variazioni legate principalmente ai turisti stranieri, si ritiene che la possibilità di usufruire — in una stagione idonea, qual è quella estiva — di un'ora di luce in più costituirebbe un elemento non trascurabile di preferenza verso il nostro paese da parte del traffico che scende

dal nord Europa verso il bacino del Mediterraneo.

In vista di tali considerazioni (e già il Presidente, onorevole Sullo, nella seduta precedente del 21 settembre ebbe a discuterne), si propone pertanto che la legge fissi solamente il periodo di massima dell'inizio e della fine dell'ora legale — dal 31 marzo al 10 giugno il primo, e dal 20 settembre al 31 ottobre il secondo — lasciando a un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati, il compito di stabilire di anno in anno le date precise.

Pertanto, la proposta di legge n. 3205, nel nuovo testo, verrebbe così formulata:

ART. 1.

A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti.

La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 31 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il periodo si riferisce.

È abrogata la legge 14 maggio 1965, n. 503.

ART. 2.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propongo, inoltre, di emendare il titolo della proposta di legge, sostituendolo con il seguente: « Disciplina dell'ora legale ».

Per rispondere poi al collega Maulini che si rammaricava, nella seduta del 21 settembre scorso, della mancanza di dati ufficiali sui risultati dell'adozione dell'ora legale, possiamo dire questo: non si dispone tuttora di un quadro completo con i risultati dell'applicazione dell'ora estiva in Italia nel periodo 22 maggio-20 settembre 1966. Comunque, da

indagini svolte nei vari settori, si possono sottolineare i seguenti elementi e pareri:

Turisti in transito in automobile dalle frontiere italiane (indagine per campione): l'88 per cento si è pronunciato nettamente a favore dell'ora estiva. Il restante 12 per cento non conosceva il provvedimento. Il gradimento consisteva, nella grande maggioranza delle risposte, nella possibilità di disporre di un'ora di sole e di luce in più, onde poter ammirare in una sola giornata un maggior numero di bellezze artistiche e naturali;

Sportivi: nettamente favorevole. Il Presidente del C.O.N.I., Onesti, ha sottolineato tale favore con una comunicazione diretta all'onorevole Sullo, Presidente della nostra Commissione;

Federazione Associazioni italiane alberghi e turismo: il vicepresidente dottor Giorgio Campione ha dichiarato la piena soddisfazione della categoria all'adozione negli alberghi dell'ora estiva, non solo per il notevole aumento delle presenze, ma anche per le ripercussioni favorevoli nel commercio;

Turismo: il Ministro del turismo e dello spettacolo si è pronunciato favorevolmente, secondo le dichiarazioni fatte or è qualche giorno alla televisione dal suo vice capo di gabinetto dottor Saffiotti;

Alitalia: favorevole all'applicazione; tuttavia, chiede un prolungamento dell'applicazione stessa, onde far coincidere l'ora estiva con le date tradizionali per i cambiamenti di orari sul piano internazionale.

Ferrovie dello Stato: dopo notevoli difficoltà, per altro brillantemente superate, per merito soprattutto dello spirito di collaborazione dimostrato dai funzionari responsabili del Servizio movimento, le ferrovie dello Stato si trovano nella stessa posizione dell'Alitalia;

Touring club italiano: turismo, campeggi, *caravanning* sono ovviamente favorevoli, svolgendo le rispettive attività all'aperto e potendo in tal modo disporre di un'ora di luce e di sole in più;

Impiegati: ad orario unico: ovviamente favorevoli dal momento che possono sfruttare integralmente un'ora di sole in più da dedicare ad attività ricreative e sportive; ad orario spezzato: favorevoli nel complesso, facendo rilevare tuttavia che il ritorno alle 16 (questo è normalmente l'orario della riapertura degli uffici) è pesante dato che la temperatura corrisponde alle ore 15 solari;

Operai: non avendo orario spezzato, hanno manifestato in generale la loro soddisfazione per l'applicazione dell'ora estiva;

Spettacoli all'aperto: lamentano di aver dovuto ridurre ad un solo spettacolo le tradizionali due rappresentazioni; è da osservare, però, che tale inconveniente si è verificato per gli spettacoli cinematografici all'aperto, in quanto quelli teatrali hanno un'unica rappresentazione.

Non ci sono ancora notizie ufficiali per quanto riguarda l'incidenza sugli infortuni stradali. Rilevazioni ufficiose e di vari organi di stampa evidenziano che l'utilizzo di un'ora in più di luce solare ha diminuito gli incidenti stradali proprio nell'ora più delicata, che è quella del crepuscolo.

Propongo pertanto che la Commissione esprima voto favorevole alla proposta di legge in esame, scindendo l'articolo unico nei due articoli di cui ho già dato lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Botta. Ne ha facoltà.

BOTTA. Avendo avuto la paternità della legge originaria, mi compiaccio dei consensi che ci sono stati per l'adozione dell'ora legale.

Concordo con le dichiarazioni rese dal Relatore e approvo le modifiche introdotte nella proposta di legge in esame, in quanto non è possibile stabilire per tutti gli anni l'inizio e la cessazione dell'ora legale, soprattutto in riferimento al cambiamento degli orari internazionali.

Auspico che il Governo italiano intervenga presso gli Stati confinanti che ancora non adottano l'ora estiva onde si possano eliminare quegli inconvenienti che si verificano per i lavoratori frontalieri, i quali rientrano in giornata al loro paese.

Quindi, collaborazione da parte delle ferrovie, per l'istituzione di questi particolari treni per tali rapporti internazionali. Meglio ancora se si riuscisse ad arrivare ad una intesa con tutti gli Stati confinanti, così da risolvere il problema.

Mi dichiaro senz'altro favorevole alla proposta di legge, nei limiti dell'emendata versione del Relatore.

GREPPI. Io ero stato relatore di questa legge la volta scorsa, e ne avevo raccomandato l'approvazione motivatamente. Il problema è rimasto lo stesso, anche se l'esperienza ed una maggiore riflessione ci hanno consigliato alcune modifiche, modifiche che sono state non solo comunicate dal Relatore, ma anche giustificate.

Mi sembra poi che, complementariamente, si debba tener conto dei consigli dati da un vecchio esperto della materia, qual è l'onorevole Botta.

Per queste ragioni il gruppo socialista è favorevole all'accoglimento della proposta di legge in esame.

MAULINI. La volta scorsa noi avevamo richiesto dati e chiarimenti; ringraziamo il Relatore per avercene fornito oggi a sufficienza.

Noi siamo stati in dubbio perché sollecitati da alcune categorie di lavoratori i quali — penso non solo sui giornali di parte nostra, ma anche su quelli della C.I.S.L. — avevano manifestato alcune perplessità circa l'opportunità di rendere stabile l'esperimento dell'anno scorso.

Tutto sommato, però, pur avendo valutato queste considerazioni, riteniamo che, come valore generale, il nostro voto debba essere a favore, sia pure con alcune raccomandazioni. La prima è quella che ha già fatto l'onorevole Botta, e che avrei voluto fare io, circa gli inconvenienti che si verificano per i frontalieri. Non so se si potrà arrivare all'istituzione di treni speciali; comunque, prospettiamo il problema al rappresentante del Ministro dei trasporti, perché venga affrontato con la massima serietà.

In generale, anche per i lavoratori delle ferrovie si sono avuti inconvenienti, per quell'ora di ritardo nei confronti della Svizzera, della Francia e così via. Ci associamo quindi all'invito rivolto dall'onorevole Botta perché (sappiamo che non è facile) si intervenga presso gli altri paesi per vedere se possano adottare misure analoghe.

La volta scorsa erano state fatte anche delle osservazioni a proposito dell'opportunità dell'ora legale nel mese di ottobre, quando i ragazzi cominciano ad andare a scuola. Specialmente nelle grandi città, dove per mancanza di aule si rendono necessari due turni al giorno, l'anticipo di un'ora al mattino potrebbe sembrare non conveniente, in particolare per i bambini delle elementari.

Comunque, c'è da tenere presente che si tratta solo di pochi giorni, e che — tranne forse che per alcune zone dell'arco alpino — il periodo non è ancora veramente freddo. Anche queste perplessità, dunque, penso si possano superare, di fronte ai vantaggi generali derivanti dalla legge.

Noi quindi voteremo a favore di questa legge, non nascondendoci che, di fronte alla mole di fattori positivi, ne esistono alcuni ne-

gativi, che dovranno essere valutati di anno in anno, e che noi proporremo all'attenzione dei Ministri che, di concerto, dovranno fissare la data d'inizio e quella della fine dell'ora legale.

PRESIDENTE. Sia consentito anche a me fare qualche osservazione.

Prima di tutto, è bene ricordare che la legge 14 maggio 1965, n. 503, ha carattere permanente, e che, quindi, anche se non legiferassimo, l'ora estiva continuerebbe ad avere corso, per effetto di quella legge. Non si tratta perciò di rendere stabile l'ora legale — che già lo è — ma di rispondere alle sollecitazioni dei colleghi Foderaro e Caiazza, che ritengono che il periodo dal 22 maggio al 24 settembre, stabilito dalla legge del 1965, sia troppo breve.

Sull'estensione di questo periodo esistono delle polemiche. Non c'è dubbio che la compagnia di bandiera dell'aviazione civile preferirebbe l'ora legale per tutto l'anno, o almeno per un periodo il più lungo possibile — magari dal principio di marzo fino alla fine di ottobre. I dirigenti delle ferrovie, al contrario, sarebbero propensi a restringere questo periodo.

Tanto le ferrovie quanto l'aviazione civile dipendono dallo stesso Ministro, il quale ha la possibilità di arbitrare questo conflitto in sede tecnica.

Alcuni settori della vita del nostro paese hanno manifestato preferenza per un allungamento del periodo. Il Presidente del C.O.N.I., per esempio, oltre ad inviarmi la lettera citata dal Relatore, mi ha personalmente fatto visita per esprimermi l'auspicio del mondo sportivo.

Il problema che si pone è dell'opportunità di dilatare il periodo. I colleghi Foderaro e Caiazza vorrebbero dilatarlo per legge, in via permanente.

A me sembra logico e pratico il criterio cui si è ispirato il Relatore, onorevole Miotti Carli Amalia: stabilire un termine massimo e minimo dell'ora estiva, ma demandare all'esecutivo il compito di fissarlo specificamente, anno per anno, sentiti i Ministri competenti. Non saremo obbligati a legiferare ogni anno per fissare i limiti dell'ora estiva, come fatalmente accadrebbe senza la legge oggi in esame. Sarà il Governo che, tenendo conto delle varie circostanze e delle esperienze fatte, stabilirà le date. Non si tratta di delega legislativa, perché stabiliamo con legge che l'ora legale deve esistere per il periodo estivo; solamente demandiamo al Governo di stabilirne l'inizio e la fine.

In questo senso la formula adottata dal Relatore è particolarmente felice.

Vorrei raccomandare al Relatore di includere tra i Ministri che devono dare il loro assenso anche il Ministro della pubblica istruzione, che mi sembra interessato al problema. Mi riservo comunque di presentare formale emendamento.

Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente per le osservazioni fatte e sono d'accordo per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo dallo stesso proposto.

Ringrazio inoltre i colleghi di parte comunista e l'onorevole Botta che come proponente della legge originaria si è dichiarato favorevole alle modificazioni da me proposte a questa proposta di legge.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ho ascoltato con molto piacere la relazione dell'onorevole Miotti Carli Amalia, in quanto la stessa ha inquadrato esattamente le difficoltà che si sono incontrate, nel settore dei trasporti, per armonizzare le esigenze delle ferrovie italiane con quelle delle altre ferrovie. Infatti l'inconveniente più grave è determinato dal fatto che l'istituzione dell'ora legale in Italia non corrisponde esattamente a quella degli altri paesi.

Posso assicurare che si è già intervenuti presso quei paesi che ancora non hanno adottato l'ora legale, ma le difficoltà sono veramente enormi.

Comunque, tutto quello che era possibile fare è stato fatto; come rappresentante del Governo sono favorevole alla nuova impostazione data alla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo unico della proposta di legge così recita:

« Dalle ore 0 della prima domenica di aprile alle ore 24 dell'ultima domenica di ottobre di ogni anno, l'ora normale è anticipata a tutti gli effetti di 60 minuti primi, a partire dalla prima domenica del mese di aprile 1967.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

« A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma, l'ora legale è anticipata a tutti gli effetti di 60 minuti.

La data d'inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 31 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il periodo si riferisce.

È abrogata la legge 14 maggio 1965, n. 503 ».

Io stesso ho presentato un emendamento al testo dell'articolo 1 proposto dal relatore, con il quale vorrei che dopo le parole « industria e commercio », siano aggiunte le parole « della pubblica istruzione ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo unico.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

« A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti.

La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 31 marzo-30 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e commercio, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il periodo si riferisce.

È abrogata la legge 14 maggio 1965, n. 503.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

 IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1966

Il relatore ha inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo di cui do lettura:

ART. 2.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura e pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge:

«Disciplina dell'ora legale».

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

Foderaro e Caiazza: «Disciplina della ora legale» (3205):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Arnaud, Botta, Cattaneo Petrini, Giannina, Dal Canton Maria Pia, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gambelli-Fenili, Greppi, Jacazzi, La Bella, Lajolo, Lami, Lombardi Ruggero, Malfatti Francesco, Mattarelli, Matteotti, Maulini, Miotti Carli Amalia, Rampa, Semeraro, Servadei, Simonacci, Sullo, Zincone.

È in congedo: Galluzzi Vittorio.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO